



UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5099

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia di erogazione delle anticipazioni della Posizione Individuale maturata contenute nella Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (PIP). Se ne raccomanda la lettura congiunta oltre che con la Nota informativa anche con il Regolamento e con le Condizioni Generali di Contratto.

Sezione I: Norme Generali

Art.1 - Oggetto

1.1 Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia di erogazione delle anticipazioni della Posizione Individuale maturata contenute nella nota informativa della forma pensionistica individuale denominata "UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA Piano pensionistico individuale di tipo assicurativo – fondo pensione", e disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare delle prestazioni (di seguito "Anticipazione").

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei seguenti casi:
- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - acquisto della prima casa per sé o per i figli;
 - spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli;
 - per altre esigenze dell'Aderente;
 - spese per interventi urgenti in favore delle persone colpite dagli eventi sismici del 2016 (regime transitorio).
- 2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo d'iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi d'iscrizioni a forme complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'Aderente in qualsiasi momento.

Art. 3 - Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 2.1 dell'Art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente punto 2.1 dell'Art. 2;
 - 75% o 30% nel caso di cui al punto e) del precedente punto 2.1 dell'Art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio alla Compagnia di un apposito modulo.

Art. 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'Aderente, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito della Compagnia www.unipolsai.it, Sezione "Risparmio" - "Previdenza" o nella Sezione dedicata "Previdenza Complementare". Il PIP accetta anche richieste redatte non sul citato modulo purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nello stesso. Le richieste di pagamento e la relativa documentazione dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Vita - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.

4.2 La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 30 giorni dal giorno di accertamento da parte della Compagnia dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla causa di pagamento richiesta - data in cui è sorto l'obbligo di pagamento come definita nelle Condizioni Generali di Contratto - (o 120 in caso di trasferimento ad altra

forma pensionistica complementare). L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'Aderente.

- 4.3** Il giorno di accertamento di cui al precedente punto 4.2 è stabilito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia all'Aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 30 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.4** La documentazione prodotta dall'Aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 4.5** In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
- 4.6** Le seguenti informazioni devono essere sempre inviate unitamente ai documenti segnalati nei paragrafi seguenti:
- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportati le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
 - fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente.

Sezione II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Art. 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1** L'Anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo non significativo).
- 5.2** Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapie o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal familiare per prestare assistenza all'Aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3** L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'Aderente.
- 5.4** L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5** Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento. Tale certificazione può essere rilasciata anche da istituti o cliniche accreditate.
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestante gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.
- 5.6** L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Art. 6 - Acquisto della prima di abitazione per l'Aderente o per i figli

- 6.1** L'Anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2** Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di un atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

Rimane salva la facoltà di produrre la dichiarazione di cui all'Allegato B (o Allegato C) al modulo, nei casi in cui l'Aderente (o il figlio) proceda alla vendita della prima casa di abitazione e ne acquisti una nuova.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, a titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

6.4 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'Aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'Aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

6.5 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Art. 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001 relativamente alla prima casa di abitazione

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'Aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione s'intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;

- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative);
- d) eventuali ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Compagnia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'Aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Art. 8 - Ulteriori esigenze dell'Aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'Aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'Aderente alla Compagnia non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Art. 9 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 - Regime transitorio

9.1 L'Articolo 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 2016, ha introdotto misure di favore per le richieste di anticipazione alle forme pensionistiche complementari

formulate **da parte degli Iscritti residenti nei Comuni, indicati negli Allegati 1 e 2 del citato Decreto**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, con riferimento alle seguenti richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'Art. 11, comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 252/2005:

- 1) esigenze di acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli (Art. 11, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 252/2005);
- 2) esigenze di realizzazione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'Art. 3, comma 1, D.P.R. N. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione (Art. 11, comma 7, lettera b), del D.Lgs.252/2005);
- 3) ulteriori esigenze (Art. 11, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 252/2005),

9.2 La norma prevede l'applicabilità - limitatamente al periodo transitorio di durata triennale compreso dal 24 agosto 2016 fino al 24 agosto 2019 - di quanto previsto in caso di sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche di cui **all'Articolo 11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/2005 e, pertanto, che si prescinda dal requisito degli otto anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare e che si applichi la tassazione agevolata** (per la cui trattazione si rinvia all'apposito Documento sul regime fiscale disponibile nell'ambito della documentazione della forma pensionistica di riferimento presso il competente Soggetto Abilitato o sul sito internet della Compagnia, www.unipolsai.it, Sezione "Risparmio" - "Previdenza" oppure accedendo alla Sezione dedicata "Previdenza Complementare").

9.3 Le richieste di anticipazione di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono conservano le loro caratteristiche sia in relazione alle motivazioni (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) sia in relazione agli importi massimi erogabili (75% della posizione individuale maturata: per acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e 30% della posizione individuale maturata: per ulteriori esigenze); non trova applicazione il regime di parziale intangibilità (limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria) previsto invece per le anticipazioni per spese sanitarie.

9.4 Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, del Decreto legge 189/2016, le suindicate misure di favore possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati nei citati Allegati 1 e 2 al Decreto ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli Iscritti interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

L'elenco dei Comuni interessati dalle misure di favore è disponibile presso il competente Soggetto Abilitato o sul sito internet della Compagnia, www.unipolsai.it, Sezione "Risparmio" - "Previdenza" oppure accedendo alla Sezione dedicata "Previdenza Complementare", nell'ambito della Modulistica della forma pensionistica di riferimento in allegato (Allegato D) al Modulo di richiesta di Anticipazione.

9.5 Da allegare, a seconda del caso che ricorre, la seguente ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata ai precedenti punti 4., 6., 7. e 8.:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza i) alla data del 24 agosto 2016, se l'Aderente è residente nei Comuni elencati nell'Allegato 1 al D.L. n. 189/2016, ii) alle date del 26 o 30 ottobre 2016, se l'Aderente è residente nei Comuni elencati nell'Allegato 2 al D.L. n. 189/2016 (Allegato D);
- prova dell'avvenuta trasmissione, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della dichiarazione di inagibilità del fabbricato e casa di abitazione, ai sensi del Testo Unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se l'Aderente è residente nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
- perizia Asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli Allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016.

Art. 10 - Dichiarazione di responsabilità

10.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

pagina intenzionalmente in bianco



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Mod. DAntUPF- Ed. 03/2019